



Comune di Lucera

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE PER UOMO E
DONNA, ESTETISTA**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14.02.1963, n. 161 (modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142 e dalla Legge 29.10.1984, n. 735), dalla Legge 05.01.1990, n. 1, e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, profumerie, alberghi, hotels e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita ai soci e per promozione di qualche prodotto, debbono sottostare alle leggi e alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo.
3. Sono soggette al presente regolamento le attività di trattamento abbronzante con raggi U.V.A., anche in assenza di un contatto diretto tra cliente ed estetista. Sono altresì soggette ad autorizzazione le attività di trattamento con raggi U.V.A. svolte in apposite cabine, azionate direttamente dai clienti e a spegnimento automatico. Tale attività è equiparata a quella di estetista.
4. Non sono soggette al presente regolamento: a) le attività che non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale; b) le attività nelle quali si compiano atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, nonché quella di trattamento abbronzante a raggi U.V.A. in qualsiasi forma svolta, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
2. L'attività di trattamento abbronzante a raggi U.V.A. comporta il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di estetista.
3. Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista fuori della sede autorizzata, salvo che tali attività siano esercitate a

favore di persone immobilizzate o portatrici di handicap o in caso di particolari e straordinarie occasioni da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese - esclusi gli apprendisti e il personale assunto con contratto di formazione lavoro - intestatarie di autorizzazione amministrativa.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo, devono essere esposte in maniera ben visibile all'interno del locale destinato all'attività.
5. L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Ogni modifica ai locali rispetto a quanto inizialmente autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dal comune nel rispetto dei relativi procedimenti amministrativi.
6. È possibile l'esercizio congiunto nella medesima sede dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, ed estetista alle seguenti condizioni:
 - 1) i locali adibiti all'attività di estetista siano separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna. I locali possono comunque essere comunicanti;
 - 2) per ogni specifica attività:
 - a) il titolare per le imprese individuali;
 - b) la maggioranza dei soci per le società aventi i requisiti di cui alla Legge 08.08.1985 n. 443, così come modificata ed integrata dall'art. 13 della Legge 05.03.01 n. 57;
 - c) il direttore per le imprese non aventi natura artigiana; siano in possesso delle rispettive qualifiche professionali.

7. Le attività di:

- 1) barbiere, parrucchiere per uomo e donna;
- 2) estetista;

seppur esercitate nella medesima sede o nei medesimi locali possono essere oggetto di separati atti di disposizione anche se autorizzate con lo stesso atto amministrativo.

Non è possibile l'esercizio congiunto nella medesima sede, qualora i locali siano comunicanti, da parte di due soggetti giuridicamente distinti.

8. I barbieri e i parrucchieri per uomo e donna nell'esercizio delle loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari (così come stabilito dalla Legge 29.12.1956, n. 1533) e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico (art. 9, Legge 1/90).

Tipologia delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento riguardano le seguenti tipologie:
 - a) **BARBIERE.** Trattasi di attività esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli e in servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione;
 - b) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA.** Trattasi di attività esercitabili indifferentemente su uomo e donna, comprendenti:
 - taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;
 - c) **ESTETISTA.** Comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, compresi i trattamenti abbronzanti e la ricostruzione unghie. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico che figurano nell'allegato 1 annesso al presente regolamento e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche ed integrazioni. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico, prestazioni di carattere medico – sanitario anche se volti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume.

Art. 4

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Comune e deve contenere i seguenti dati:
 - a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b) nel caso di società, la ragione sociale o la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale e/o partita IVA, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società.

Nel caso di impresa non iscrivibile all'Albo Imprese Artigiane di cui alla Legge 08.08.1985 n. 443, così come modificata ed integrata dall'art. 13 della Legge 05.03.01 n. 57, vi è l'obbligo di nominare un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti professionali e il cui nominativo deve essere comunicato al Comune contestualmente alla domanda.

- c) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività;
- d) tipo di attività che si intende svolgere;

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio, relativo al soggetto in possesso di tali requisiti che dovrà esercitare l'attività;
- b) copia atto di disponibilità dei locali dell'esercizio; per il predetto documento è ammessa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- c) relazione tecnica descrittiva dei locali nei quali dovrà essere esercitata l'attività e piantina planimetrica degli stessi;
- d) copia dell'atto costitutivo o dello statuto nel caso di società;
- e) certificato di destinazione d'uso e di agibilità dei locali;
- f) copia del libretto sanitario, in corso di validità, relativo al soggetto che dovrà esercitare l'attività e degli eventuali dipendenti;
- g) certificato di idoneità sanitaria dei locali; per ottenere il certificato di idoneità sanitaria l'interessato deve presentare apposita domanda, in carta libera, all'ASL allegando la seguente documentazione:
 - relazione tecnica descrittiva dei locali nei quali dovrà essere esercitata l'attività e pianta planimetrica degli stessi,
 - elenco delle attrezzature impiegate;
 - dichiarazione della presenza nell'attività di lavoratori dipendenti e/o collaboratori;
 - dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/90;
 - denuncia di messa a terra dell'impianto elettrico ai sensi del D.P.R. 547/55 (solo nel caso in cui ci siano soci e/o dipendenti);
 - copia della richiesta dell'autorizzazione allo scarico delle acque.
 - altri eventuali documenti richiesti dal responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Art. 5

Possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività

I requisiti professionali previsti dalla normativa vigente in materia per l'esercizio dell'attività devono essere posseduti:

- dal titolare dell'impresa, in caso di ditta individuale ascrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane poiché in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/85;
- dalla maggioranza dei soci, in caso di società ascrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane poiché in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/85;
- dal Responsabile Tecnico in caso di impresa non configurabile "artigiana";

L'incarico di Responsabile Tecnico deve essere conferito dal titolare dell'azienda nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Fra il Responsabile Tecnico ed il titolare dell'azienda dovrà esserci un rapporto di collaborazione, di associazione in partecipazione o di dipendenza, contratti nelle forme e nei modi prescritti dalla normativa vigente.

Art. 6

Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione

1. Il Dirigente o Responsabile del Servizio comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
2. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione - motivato - deve essere comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa e regolare in base a quanto disposto dall'art. 4.
4. Nel caso la domanda sia incompleta e irregolare il Comune comunica le cause di incompletezza o irregolarità della domanda interrompendo il termine di 30 giorni. In questo caso il termine di 30 giorni decorre dal ricevimento dell'integrazione delle dichiarazioni e/o documenti mancanti.
5. Dopo la comunicazione di accettazione dell'istanza e prima del rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà presentare il certificato di attribuzione della partita IVA, se non ancora consegnato.
6. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà presentare altresì la certificazione di iscrizione nel Registro delle Imprese.
7. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - a) Alla Camera di Commercio – Registro Imprese e Commissione Provinciale per l'Artigianato,

- b) Ufficio Tributi del Comune;
- c) Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL;
- d) I.N.P.S.;
- e) I.N.A.I.L.;
- f) Direzione Provinciale del Lavoro;
- g) Guardia di Finanza;
- h) Polizia Municipale;

ed ogni altro ufficio od ente interessato all'informativa per motivi di competenza e/o controllo..

Art. 7

Superfici minime dei locali per attività di estetista

1. La superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è fissata in mq. _15,00_, compresi di ingresso, sala di attesa ecc. e devono avere una superficie di almeno mq. 5,00 per ogni posto di lavoro.

Art. 8

Attività commerciali abbinata

1. Le imprese esercenti le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, possono cedere alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.
2. Qualora l'attività commerciale sia estesa anche a prodotti diversi rispetto a quelli previsti al primo comma del presente articolo, la relativa attività può essere svolta nel rispetto delle norme fissate dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114 e dalla L.R. 1° agosto 2003, n. 11.

Art. 9

Orari di svolgimento dell'attività

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura settimanali saranno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, le organizzazioni locali dei consumatori e dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative.
2. È fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

Art. 10

Tariffe

1. Il titolare dell'attività dovrà esporre le proprie tariffe professionali in maniera ben visibile alla clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 11

Repressione dell'abusivismo

1. L'Amministrazione Comunale vigilerà, attraverso i competenti uffici comunali e con la collaborazione dell'Ufficio Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Distretto Sanitario, sul verificarsi di casi di abusivismo, cioè di esercizi posti in essere senza il rispetto del presente regolamento e su ogni altro caso di abusivismo comunque svolto;
2. Gli uffici competenti si disporranno per gli opportuni accertamenti e, constatata l'infrazione, provvederanno:
 - 1) a comminare le sanzioni previste dal presente regolamento;
 - 2) a far chiudere l'esercizio abusivo;
 - 3) a darne segnalazione alle competenti autorità, per l'irrogazione delle sanzioni di loro competenza.

Art. 12

Esposizione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione dovrà essere esposta in modo visibile ove l'attività è esercitata. Eventuali variazioni nella persona del direttore tecnico dovranno essere sempre comunicate all'Amministrazione comunale nel termine di 5 giorni dalla sostituzione. L'attività deve essere comunque esercitata solo in presenza del direttore tecnico in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 13

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista è revocata qualora il titolare:
 - a) non attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di notifica dell'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede;

- b) sospenda l'attività per un periodo superiore a 180 giorni senza la preventiva autorizzazione comunale;
 - c) svolga l'attività in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, della Legge 161/63 (così come modificata dalle Leggi 1142/70 e 735/84) e della Legge 1/90.
2. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista può essere sospesa, previa diffida, in assenza di uno o più requisiti per lo svolgimento dell'attività stessa. Qualora, entro 180 giorni dalla data di notifica della sospensione, il titolare non adempia alla diffida, l'autorizzazione è revocata.

Art. 14

Conversione delle autorizzazioni per l'attività di barbiere

1. I titolari di autorizzazione per l'attività di barbiere hanno diritto all'estensione automatica per l'attività di parrucchiere uomo/donna, previa presentazione di apposita domanda da presentare al Comune. La conversione nella nuova autorizzazione amministrativa, è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti professionali previsti dalla Legge 161/63 (così come modificata dalla Legge 1142/70) e al rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 15

Ricorsi

1. Contro il provvedimento di diniego dell'autorizzazione, o di sua revoca, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della decisione.

Art. 16

Attività di trattamento abbronzante a raggi U.V.A in atto alla data di approvazione del regolamento

1. Le attività di trattamento abbronzante a raggi U.V.A., in attività alla data di approvazione del presente regolamento e prive dell'autorizzazione per l'attività di estetista, che vengono esercitate congiuntamente con l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo o donna, dovranno regolarizzare la loro posizione presentando apposita istanza con le modalità e la documentazione richieste dal presente regolamento.
2. Le richieste di cui al precedente primo comma andranno presentate entro centottanta giorni dall'approvazione del presente regolamento. Limitatamente alle richieste presentate entro tali termini, si procederà al rilascio dell'autorizzazione purchè per i locali sia stata

ottenuta preventiva certificazione di idoneità sanitaria, attestata dal Servizio della competente A.S.L.

Art. 17

Inizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento devono iniziare entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione salvo proroga nei casi di comprovata necessità (malattia, lavori, ecc.....).
2. Tale proroga deve essere richiesta allegando la relativa documentazione giustificativa e dovrà essere autorizzata prima della scadenza del termine.

Art. 18

Sospensione dell'attività

1. In caso di sospensione dell'attività per un periodo fino a 30 giorni il titolare non ha l'obbligo di comunicarlo al Comune.
2. La sospensione delle attività per un periodo superiore ai 30 gg e fino a 6 mesi deve essere comunicata al Comune.
3. Nei casi di comprovata necessità può essere autorizzata la proroga alla sospensione con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 19

Modifica della titolarità dell'impresa

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
2. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può continuare l'attività solo dopo aver inoltrato apposita istanza di autorizzazione al Comune integrata, oltre che da quanto stabilito dall'art. 4, anche dell'originale dell'autorizzazione ceduta e copia dell'atto di subingresso redatto nei modi e nelle forme di legge (atto notarile o scrittura privata con firme autenticate dal notaio).
3. Qualora il subentro non comporti la realizzazione di opere che modificano l'assetto del locale o dei locali in cui viene esercitata l'attività, il subentrante è esonerato dalla presentazione del certificato di cui alla lettera c) dell'art.4. Di tale stato di fatto deve essere espressamente fatta menzione nella domanda di subentro.

Art. 20

Invalidità, decesso, interdizione o inabilitazione del titolare

1. In caso di invalidità, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel terzo comma dell'art. 5 della legge 443/85, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo in detto articolo previsto, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato e di cui almeno uno con i requisiti professionali di cui alla legge 1142/70 o della legge 1/90 a seconda della tipologia dell'attività.
2. Decorso il periodo previsto dal comma precedente gli aventi diritto dovranno dimostrare il possesso dei requisiti professionali; il mancato ottenimento dei prescritti requisiti comporterà la revoca dell'autorizzazione.
3. Gli aventi diritto di cui al 1° comma dovranno presentare istanza al Comune ai fini della prosecuzione dell'attività entro dodici mesi dall'evento, dimostrando contestualmente il loro diritto.
4. Qualora gli eredi o l'erede non intendessero continuare l'attività del *de cuius* è loro facoltà cedere a terzi l'azienda.

Art. 21

Requisiti igienico-sanitari e requisiti urbanistici

1. I locali adibiti all'attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna e di estetista dovranno possedere i requisiti igienico-sanitari appositamente prescritti dalla A.S.L. e la conforme destinazione d'uso urbanistica per attività artigianale prevista dalle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, e accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria nel rispetto della vigente normativa.

Art. 22

Accertamenti igienico - sanitari

1. L'accertamento dell'idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASL territorialmente competente.
2. Qualora, nel corso di accertamenti, si accerti la mancanza di uno o più dei requisiti di cui al successivo art. 23, l'Asl fisserà un congruo termine per il ripristino delle condizioni e/o l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

Art. 23

Condizioni e requisiti igienico - sanitari dei locali

1. Tutti i locali adibiti alle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere ai seguenti requisiti igienico - sanitari.
 - b) i locali devono essere sempre puliti;
 - c) i vani devono essere ampi, con superficie illuminate pari almeno **1/10** e superficie di aerazione naturale pari almeno a **1/20** della superficie del pavimento e con soffitto alto da terra non meno di metri **2,70**; il pavimento deve essere continuo e lavabile tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa: le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile che ne permetta il facile lavaggio fino all'altezza di metri **2,00**;
 - d) per gli esercizi che fanno uso dei caschi potranno essere imposti, da responsabile del Servizio igiene e Sanità Pubblica, mezzi di ventilazione secondaria;
 - e) i locali devono essere dotati di adeguato servizio igienico con anti WC; nonché per l'attività di estetica autorizzata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, i locali devono essere dotati di autonomo servizio igienico attrezzato con doccia o vasca;
 - f) essere forniti di diramazioni dell'acquedotto e, per gli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, di almeno due lavandini dotati di acqua calda e fredda;
 - g) i locali devono essere dotati di un recipiente in materiale plastico o metallico con coperchio per la raccolta delle immondizie e di un contenitore lavabile per il deposito della biancheria usata; tali materiali dovranno essere rimossi ogni giorno dopo la chiusura dell'esercizio;
 - h) se l'attività è svolta nel domicilio del titolare, i locali devono essere nettamente separati dai locali ad uso abitazione, con ingresso separato. Inoltre, per le attività di estetista, deve essere prevista, oltre all'ingresso autonomo, una idonea sala d'attesa, convenientemente separata dal locale ove si svolgono le prestazioni;
 - i) nell'attività con dipendenti deve essere individuato uno spazio attrezzato con congruo numero di armadietti a doppio comparto per il deposito degli indumenti personali e quelli usati per il lavoro.

Art. 24

Controllo sanitario degli addetti

1. Tutto il personale addetto agli esercizi oggetto del presente regolamento dovrà essere dotato di certificato di idoneità sanitaria all'impiego rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica. Detto certificato, che ha validità di un anno, deve essere esibito ad ogni richiesta del personale di Vigilanza ed Ispezione dell'A.S.L. nonché agli agenti della Forza Pubblica, sia statale che comunale.
2. L'esercente è tenuto a segnalare al Medico del Distretto Socio Sanitario a cui fa capo il Comune, casi, anche sospetti, di tigna o pediculosi od altra malattia infettiva o contagiosa dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivanti o riferiti all'uso di tinture o altri prodotti cosmetici.
3. Il personale, prima di iniziare qualsiasi prestazione alla clientela, per ogni singolo cliente, deve lavarsi diligentemente le mani.

Art. 25

Tenuta di lavoro

1. Agli addetti al servizio è fatto obbligo di indossare idonei indumenti sempre in perfetto stato di pulizia.

Art. 26

Sterilizzazione e disinfezione degli strumenti e suppellettili

1. Gli strumenti, le suppellettili e la biancheria devono essere tenuti con la più scrupolosa pulizia.
2. Ai fini della profilassi delle malattie infettive trasmissibili attraverso veicoli ed in particolare ai fini della profilassi dell'epatite B e HIV, la sterilizzazione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente e che possono accusarvi piccole lesioni di continuo quali rasoi, forbici, pinzette, abrasivi e attrezzi simili, ecc, deve seguirsi dopo l'uso per ogni singolo cliente, a mezzo di speciali autoclavi o stufe a secco o altri apparecchi giudicati idonei allo scopo dal responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e che sono in commercio.
3. Nel caso non si proceda alla sterilizzazione dei rasoi, volta per volta, devono essere utilizzati quelli monouso a perdere.
4. Tutta la restante attrezzatura quale spazzole, pettini e pennelli, deve essere accuratamente pulita e sterilizzata dopo l'uso.
5. È ammesso solo l'uso del pennello monouso. In alternativa può essere usato sapone spray.
6. È vietato, durante l'uso delle attrezzature e nel compimento delle operazioni di pulizia parziale, adoperare materiali non idonei igienicamente.
7. È proibito l'uso di piumini e preparati essiccatori quali l'allume.

8. Per spargere cipria od altra sostanza sulla pelle dei clienti si adoperano, rispettivamente, solo polverizzatori a secco e batuffoli di cotone e questi ultimi devono essere gettati dopo averli usati una sola volta per singolo cliente.
9. Per i sedili provvisti di poggia - capo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente, in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro.

Art. 27

Uso dei guanti

1. È fatto obbligo dell'uso dei guanti, tanto al titolare come al direttore tecnico che a tutto il personale, durante l'impiego di cosmetici, tinture o altro materiale chimico e sintetico.
2. Tinture, fissativi e altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere, per le tinture, ai requisiti prescritti dal D.M. 18.06.1976.

Art. 28

Termine per la sistemazione dei locali

1. Per le attività esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, in possesso di autorizzazione, qualora i locali adibiti non rispondano più ai requisiti e alle condizioni igienico sanitarie di cui agli articoli del presente regolamento, ma si possano mediante opportuni lavori o finiture stabiliti dal responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica sistemare convenientemente, il Dirigente o Responsabile del Servizio competente assegnerà alla ditta un congruo termine per eseguire i lavori.
2. Questo termine non potrà superare i dodici mesi dalla notificazione salvo ulteriore proroga concessa dal Comune sentita la Commissione Comunale.

Art. 29

Proroghe del termine per la sistemazione

1. In caso di richiesta di conversione dell'autorizzazione (es. da barbiere a parrucchiere), qualora i locali non fossero rispondenti alle norme igienico sanitarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, salvo che il titolare dell'autorizzazione sia impossibilitato oggettivamente ad attuare i lavori di adeguamento e impossibilitato a trasferirsi in altro

locale per vincoli contrattuali di locazione preesistenti. In tale caso il Dirigente o Responsabile del Servizio competente potrà concedere, a richiesta documentata dell'interessato, una proroga massima per tutta la durata del contratto, escluso i rinnovi.

Art. 30

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della L. 1/90 (disciplina dell'attività di Estetista) e dell'art. 5, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, si applica il "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative".

Art. 31

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione potrà essere revocata dal Dirigente o Responsabile del Servizio competente nei casi di:
 - a) perdita dei requisiti professionali;
 - b) perdita dei requisiti igienico sanitari dei locali. L'autorizzazione in questo caso sarà prima sospesa dando un termine al titolare dell'attività per mettere a norma i locali ma sarà revocata immediatamente nel caso in cui trascorso il termine il titolare non avrà provveduto a sanare l'irregolarità igienico – sanitaria
 - c) sospensione dell'autorizzazione per oltre tre volte.

Art. 32

Norme transitorie

1. Eventuali autorizzazioni stagionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono inalterata la loro validità fino a quando non cambia la titolarità della stessa.

Art. 33

Abrogazioni norme precedenti

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, e mestieri affini.

ALLEGATO N. 1

ELENCO APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

(Legge 04.01.1990, n. 1)

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti U.V.A.;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune.